



AUTOMOBILE CLUB SASSARI

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI ATTIVE**

Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 16/09/2019

Sommario

Art. 1 - Inquadramento normativo e statutario	3
Art. 2 - Finalità'	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 5 - Esclusioni e diritto di rifiuto	4
Art. 6 – Procedura per la sponsorizzazione.....	4
Art. 7 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor.	5
Art. 8 - Contratto di sponsorizzazione	6
Art. 9 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni	6
Art. 10 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione	6
Art. 11 - Esclusiva generale e commerciale	7
Art. 12 - Aspetti contabili e fiscali	7
Art. 13 - Verifiche e controlli.....	7
Art. 14 - Ammissibilità.....	8
Art. 15 - Divieti	8
Art. 16 - Riserva organizzativa.....	8
Art. 17 - Norme di rinvio	8
Art. 18 - Entrata in vigore.....	8

Art. 1 - Inquadramento normativo e statutario

Il presente Regolamento è adottato ai sensi di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Sassari 2019/2021, e risponde alle finalità di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. "Decreto Trasparenza") nonché alle disposizioni organizzative di cui all'art. 53 dello Statuto dell'A.C.I.

Attraverso il presente regolamento l'Automobile Club Sassari (di seguito A.C. Sassari) intende definire, in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 della Legge 449/1997, dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con riferimento all'art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., quanto segue:

- a) le regole, i criteri e le procedure relative ad una delle aree di rischio "comuni e obbligatorie" previste dall'allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) aggiornato, da ultimo, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della pubblica amministrazione*");
- b) gli obblighi comportamentali e i criteri procedurali ai quali l'A.C. Sassari deve attenersi per la prevenzione del rischio di corruzione nell'area relativa all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Art. 2 - Finalità'

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si prefigge di definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente ed i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività dell'Ente ed è finalizzato a promuovere ed incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo attraverso la valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, di enti, di associazioni e aziende attivi sul territorio, per raggiungere una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività oltre che a permettere la realizzazione di economie di spesa.

Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni generali sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e, per quanto in esso non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni previste dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte (sponsee) la quale le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
- b) "sponsorizzatore" o "sponsor": il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
- c) "sponsorizzato" o "sponsee": il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;

d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor.

Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l’offerta all’A.C. Sassari, a titolo di liberalità, di somme di denaro o di altre utilità, effettuata in occasione di iniziative organizzate dall’Ente stesso.

Art. 4 - Ambito di applicazione

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e pubblici, operatori economici, Fondazioni, Associazioni senza fini di lucro per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’A.C. Sassari. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza, quindi, nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale o nell’acquisizione di nuove entrate.

L’A.C. Sassari può ricorrere, di norma, a contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di progetti/attività/manifestazioni coerenti con le finalità istituzionali dell’Automobile Club Sassari, nell’ambito dei settori di seguito indicati:

- a) educazione e sicurezza stradale;
- b) mobilità e ambiente;
- c) promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale;
- d) cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- e) collezionismo storico automobilistico;
- f) tutela degli automobilisti;
- g) tutela e sviluppo dell’associazionismo;
- h) attività sportiva automobilistica;
- i) contributi che pur non avendo stretta attinenza con i fini statutari, rappresentano l’opportunità e la necessità di operare negli interessi della popolazione del territorio con particolare riguardo alle categorie deboli e/o in situazioni di disagio.

Art. 5 - Esclusioni e diritto di rifiuto

Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione oggetto del presente Regolamento quei soggetti, privati, pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni ed altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria e che esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica dell’A.C. Sassari.

L’A.C. Sassari a suo insindacabile giudizio si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto d’interesse tra attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine e alle proprie iniziative, la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale e di etica dell’Ente.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, pubblicità diretta o collegata ritenuta contraria al buon costume o sessista, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- c) i costi correlati alla sponsorizzazione facciano venire meno la convenienza economica della sponsorizzazione stessa.

Art. 6 – Procedura per la sponsorizzazione

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, il procedimento di scelta dello sponsor è effettuato mediante procedura selettiva concorrenziale previa pubblicazione di apposito avviso.

Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate dal Consiglio Direttivo dell'A.C. Sassari, il quale può formulare indirizzi specifici al Direttore dell'Ente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

L'avviso pubblico, da approvarsi mediante determinazione del Direttore, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

L'avviso pubblico dovrà indicare i seguenti elementi minimi:

- l'oggetto della sponsorizzazione;
- l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
- le modalità e il termine per la presentazione delle offerte;
- il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, oppure la somma offerta quale sponsorizzazione;
- l'inesistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- i criteri di valutazione delle offerte;
- l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- l'eventuale diritto di prelazione a norma del successivo art. 7;
- il responsabile del procedimento.

Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

- le dichiarazioni richieste dall'avviso;
- l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso pubblico e nel presente Regolamento;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni, salvo eventuali esenzioni ove consentito.

Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazioni nei seguenti casi:

- a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura ad evidenza pubblica suindicata;
- b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto.

In ogni caso, l'affidamento diretto avviene tramite provvedimento del Direttore dell'A.C. Sassari, e previa valutazione di congruità della sponsorizzazione offerta.

Art. 7 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor.

Nel caso in cui pervenga all'A.C. Sassari una proposta spontanea di sponsorizzazione da parte di un potenziale sponsor, il Direttore dell'Ente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte del Consiglio Direttivo, predispone apposito avviso da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 6, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione, a parità di condizioni, a favore dell'originario promotore, ai sensi del presente articolo.

Qualora in esito alla pubblicazione dell'avviso pubblico venissero presentate altre proposte, si procederà, sulla base dei criteri individuati, alla selezione dell'offerta migliorativa. In esito a tale selezione si procederà ad inviare al soggetto promotore una specifica comunicazione per poter esercitare, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare la propria proposta a quella presentata e giudicata più conveniente dall'A.C. Sassari. Nel caso in cui il soggetto promotore presenti, entro i termini stabiliti, formale comunicazione per l'adeguamento della propria proposta originaria alla nuova proposta giudicata più conveniente, lo stesso sarà dichiarato aggiudicatario. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti o di mancato adeguamento della proposta da parte del soggetto promotore, l'aggiudicazione avverrà in favore del nuovo soggetto individuato tramite l'avviso pubblico.

Se in seguito all'avviso pubblico non verrà presentata alcuna proposta, il soggetto promotore verrà

confermato, di conseguenza, quale sponsor dell'A.C. Sassari.

L'A.C. Sassari si riserva la facoltà a procedere con affidamento diretto alle proposte di sponsorizzazioni quando il contenuto dei beni o servizi offerti non sia superiore a € 10.000,00.

Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:

- a) l'allestimento e l'arredo di locali e spazi pubblici in occasione di manifestazioni sportive;
- b) la fornitura di cancelleria, piccoli attrezzi di lavoro, materiale di consumo, divise di lavoro;
- c) la fornitura di materiale "usa e getta";
- d) contributi dello sponsor;
- e) servizi di somministrazione di bevande e alimenti in occasione di ricorrenze e manifestazioni.

Nei casi di cui al precedente comma il contratto si perfeziona con l'accettazione della proposta senza altre formalità che la forma scritta.

Tutte le sponsorizzazioni di modesta entità saranno pubblicate in apposito elenco disponibile sul sito internet comunale.

Art. 8 - Contratto di sponsorizzazione

Il ricorso a forme di sponsorizzazione va formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nella forma scritta nel quale dovranno esser stabiliti in modo preciso i seguenti elementi:

- a) l'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
 - b) il diritto dello sponsor alla utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva dello spazio pubblicitario nel corso degli eventi culturali;
 - c) le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità;
 - d) i limiti dello sfruttamento dell'immagine ai fini pubblicitari, di eventuali benefit, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e pubblicità;
 - e) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - f) gli obblighi assunti rispettivamente dallo sponsor e da A.C. Sassari e le relative sanzioni in caso di inadempimento;
 - g) il corrispettivo della sponsorizzazione;
 - h) le eventuali garanzie richieste (fideiussione bancaria, polizza assicurativa RCT) e le responsabilità;
 - i) le prescrizioni in materia di controversie, le spese contrattuali e la disciplina della facoltà di recesso.
- Il contratto dovrà contenere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività dell'A.C. Sassari.

Art. 9 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione possono prevedere a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:

- a) somme di denaro;
- b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.

In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il più probabile valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

Art. 10 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% al momento della conclusione del contratto e nella restante misura (saldo) entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa correlata.

Qualora lo sponsor decida il pagamento in due quote, lo stesso dovrà allora prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole di cui all'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - Esclusiva generale e commerciale

L'A.C. Sassari può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale ove lo ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.

Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:

- a) esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico del Comune per un determinato periodo;
- b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, categoria merceologica o di attività.

Ove l'A.C. Sassari intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.

Art. 12 - Aspetti contabili e fiscali

Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente Regolamento fa rinvio.

Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura "oltre ad IVA di legge".

Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione ovvero la fatturazione dello sponsor all'A.C. Sassari del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all'Iva e la fatturazione dell'A.C. Sassari allo sponsor di pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.

La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:

- a) contributi economici: l'A.C. Sassari emetterà fattura al soggetto finanziatore per un importo pari al contributo pattuito nel contratto;
- b) cessione gratuita di beni e/o servizi: lo sponsor fatturerà all'A.C. Sassari un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, l'A.C. Sassari provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture;
- c) adozione di aree verdi: lo sponsor provvederà a fatturare all'A.C. Sassari gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel contratto, al termine della sistemazione e dopo ogni anno di manutenzione; a sua volta, l'A.C. Sassari provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione, nei casi previsti dalla legge, è posta ad esclusivo carico dello sponsor.

L'emissione di fattura da parte dell'A.C. Sassari nei confronti dello sponsor avverrà ad avvenuto pagamento.

Nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo sono fatte salve eventuali esenzioni e agevolazioni previste dalle disposizioni normative.

Art. 13 - Verifiche e controlli

L'A.C. Sassari si riserva la facoltà di esperire verifiche periodiche al fine di accertare eventuali difformità rispetto agli adempimenti contrattualmente convenuti, nonché contrarie al presente Regolamento.

Eventuali difformità potranno essere causa di risoluzione del contratto di sponsorizzazione, nonché conseguente incameramento della cauzione eventualmente prestata, e causa di risarcimento danni.

Art. 14 - Ammissibilità

La comunicazione all'esterno della sponsorizzazione è da effettuarsi esclusivamente nei modi di seguito riportati attraverso l'inserimento del nome dello sponsor:

- in banner pubblicitari,
- nei siti internet istituzionali, anche mediante collegamenti ipertestuali;
- nella cartellonistica posizionata su immobili individuati dall'Ente;
- in depliant, volantini, transenne, e regolamenti o circolari nell'ambito delle manifestazioni sportive.

Art. 15 - Divieti

E' fatto divieto di:

- comunicare allo sponsor i dati personali dei destinatari delle informazioni;
- inserire messaggi pubblicitari all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali;
- utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicati in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.

Art. 16 - Riserva organizzativa

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'A.C. Sassari secondo la disciplina del presente Regolamento.

L'A.C. Sassari si riserva, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare il D. Lgs. n.50/2016.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.C. Sassari nella sezione "Pubblicità Legale", nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali", ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013.